



ASSOCIAZIONE PENROSE - C.F. 90042310368

RIUNIONE 6/2023

14 Settembre 2023 / 17.30 / whatsapp

Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione Penrose per la modifica e l'adeguamento dello Statuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, comma 2) a seguito di "Richiesta di integrazioni ex art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020" nell'ambito del "Procedimento di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e ss. mm. - sezione B) Associazioni di Promozione Sociale -.

PARTECIPANTI

Sara Lepore,
Marco La Cascia,
Chiara Pattacini,
Serena Doddi,
Anna Rasio,
Poli Martina,
Giacomo Gasparini

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo Statuto sociale modificato ed integrato secondo la "Richiesta di integrazioni" ex art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020 Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Constatato che l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 17.30 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della stessa la presidenza dell'Assemblea. Viene eletta segretaria la sig.ina Serena Doddi.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 7 soci su un totale di 7 aventi diritto e relaziona sulle modifiche da apportare allo Statuto in osservanza delle integrazioni richieste dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con documento ricevuto sulla casella Pec di questa Associazione in data 07.09.2023 (allegato A).

Il Presidente dà lettura integrale della richiesta di modifica ricevuta, che riguarda l'art. 16 dello Statuto: "è previsto che lo scioglimento dell'associazione possa essere deliberato alternativamente dai tre quarti dell'Assemblea o dai tre quarti del Consiglio Direttivo. Occorre eliminare la possibilità che sia il consiglio Direttivo a deliberare lo scioglimento. L'art. 25 D. Lgs. 117/2017 prevede che la decisione sullo scioglimento rientra tra le competenze inderogabili dell'Assemblea".

Dopo un breve dibattito la modifica statutaria conseguente alla richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS viene approvata con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e che, essendo modifica statutaria richiesta dall'Ufficio Regionale del RUNTS, la registrazione della stessa modifica è esente dall'imposta di registro.

La riunione si chiude alle ore 18.30

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Mario La Torre

Il Segretario

Serena Dodoli

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Terziario

Sez. Stato di Modena

Registrato il 20/09/2023

N° 3829

Ado R. R. R. R. R.

C. C. C. C. C.



L'ADDETTO AL SERVIZIO

Marilena Biolchini

STATUTO DI ASSOCIAZIONE APS**Articolo 1****- Costituzione -**

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Associazione Penrose APS" con sede legale nel comune di Pavullo nel Frignano (MO).

2. L'Associazione si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità collettiva attraverso la promozione lo sviluppo e la diffusione di arte e cultura in ogni forma espressiva, valorizzando qualsiasi attività atta ad incoraggiare l'educazione civile, sociale, e l'aggregazione comunitaria mediante la promozione di eventi culturali.

3. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione, anche online.

4. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

7. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

_ Scopi e attività _

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a) favorire la diffusione delle arti sotto qualsivoglia forma di espressione e la sensibilizzazione al patrimonio naturalistico, storico, eno-gastronomico e rurale in generale;
- b) sostenere la creazione di spazi - temporanei e/o permanenti atti alla promozione dell'interazione sociale, dei valori civici, del rispetto reciproco;
- c) incoraggiare l'accrescimento individuale,
- d) supportare le attività collettive, finalizzate anche al coinvolgimento di tutta la cittadinanza,
- e) incentivare la ricerca e la promozione di nuove tendenze artistiche e non,
- f) incoraggiare i più giovani a condividere idee e capacità,
- g) creare interazioni tra le differenti culture presenti sul territorio e favorirne l'aggregazione;
- h) supportare ed accrescere la sensibilità, soprattutto dei giovani, verso la cultura della beneficenza, della solidarietà e della legalità;
- i) Promuovere il turismo del territorio, accrescerne la conoscenza oltre la dimensione locale, diffonderne tradizioni e cultura.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- b) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) attività di raccolta fondi e autofinanziamento finalizzate alla realizzazione delle iniziative di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo;
- d) Conduzione e gestione di attività ricettive quali bar, ostelli, piccoli alberghi, strutture rurali e non, ecc...;
- e) Somministrazione e preparazione di cibi e bevande, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, organizzazione di

- degustazioni enogastronomiche, incontri con birrifici o altri produttori di cibo e bevande indipendenti, corsi formativi da barman;
- f) Messa a disposizione di sale prove con o senza relativa strumentazione e servizi di registrazione fonografica;
 - g) Organizzazione di laboratori e/o corsi musicali, strumentali e/o vocali, musicoterapia, promozione di band o artisti emergenti, registrazione di album e assistenza nell'espletamento pratiche burocratiche a tutela dei diritti cantautorali;
 - h) Corsi e laboratori di fotografia e videomaking, ripresa audio e video, tecnico del suono, di pittura, recitazione e laboratori, organizzazione spettacoli teatrali e altre forme inerenti l'arte recitativa;
 - i) Agricoltura, produzione di birra e/o vino, distillati, direttamente o avvalendosi di produttori esterni;
 - j) Giochi da tavolo, di società e di ruolo.
 - k) Rivendita di oggetti nuovi ed usati quali abiti, accessori, mobilio, dischi, opere d'arte ecc...;
 - l) L'organizzazione di concerti e festival, reading, seminari, conferenze, convegni, incontri, mostre, workshop, Dj Set, esposizione di arte visiva ed installazioni audio - video, esibizione di arte performativa, corsi di formazione, mercatini handmade, collezionismo, memorabili e usato, artigianali e del riuso, cineforum e rassegne cinematografiche, dibattiti, produzioni musicali, incontri con artisti, produzione abbigliamento e gadget, pranzi ed eventi di autofinanziamento, produzione di birra e/o vino.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
6. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari.
7. In caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalla attuale normativa di cui all'art. 36, D.Lgs. n°117/2017.

8. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

9. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

10. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote degli associati stabilite dal direttivo ogni anno (possono essere pari a zero);

b) contributi degli associati;

c) eredità, donazioni e legati, lasciti testamentari;

d) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;

e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;

h) erogazioni liberali di associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici, attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma;

j) Partecipazione a bandi comunali, regionali, nazionali e internazionali, collaborazione con enti locali e stipula di apposite convenzioni e/o contratti di collaborazione con altri enti, associazioni o società, anche private, aventi scopi analoghi;

k) L'associazione può compiere operazioni economiche e finanziarie, acquisto di beni mobili e immobili per realizzare i propri fini statutari.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato, al netto dei costi, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

5. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

6. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

7. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4

Soci

1. Sono membri dell'Associazione tutti coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver compilato esplicita domanda di ammissione e che versano ogni anno la quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea dei soci, i soci fondatori e tutti i soggetti che, persone fisiche o enti del terzo settore, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

2. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

3. Il numero degli aderenti è illimitato.

4. Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, da parte degli interessati nei confronti del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
5. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Ogni nuova richiesta (cartacea e telematica) di adesione all'Associazione, purché debitamente compilata, è vagliata e approvata dal Consiglio Direttivo. Qualora deliberi il rigetto della stessa il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.
7. Quest'ultimo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.
8. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno compilato apposita domanda e versato la quota associativa, quando prevista.
9. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso, per mancato rinnovo annuale.
10. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
11. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

a) mancato pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita, nonché dei contributi e delle quote straordinarie e suppletive deliberati dal Consiglio Direttivo;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

11. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Articolo 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa nonché contributi, quote straordinarie o suppletive eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci;

d) ad utilizzare correttamente gli impianti, le attrezzature e quant'altro messo a disposizione dall'associazione;

2. I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritto nel libro soci da almeno un mese;

c) a partecipare all'Assemblea, anche con mezzi telematici o di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità;

d) ad accedere alle cariche associative;

e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata

dal Consiglio Direttivo o con invio dei documenti richiesto presso l'indirizzo mail fornito dal socio.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice - presidente;
- e) Il Tesoriere.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute durante il loro incarico esclusivamente per le attività associative, inclusi pranzi, trasferte e cancelleria e spese varie purché approvate dal Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali anche solo in forma elettronica: libro degli associati, libro dei verbali, libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro cassa.

4. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Articolo 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

2. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

3. Ogni associato dispone di un solo voto.

4. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

5. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) decide sulla misura della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo, su eventuali contributi, quote straordinarie o suppletive diversi dalla quota associativa e da quest'ultimo deliberati e sulle modalità di versamento delle stesse;
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea ordinaria viene convocata tramite e-mail dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità e può svolgersi in via telematica.

7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

8. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Tesoriere, e in assenza anche di questi ultimi, da un Consigliere o dal membro più anziano.

9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
12. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
14. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
15. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
16. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
17. I verbali di ciascuna adunanza sono redatti dal segretario o da un componente dell'assemblea all'uopo nominato, anche in forma esclusivamente elettronica.

Articolo 9

_ Il Consiglio Direttivo _

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, preferibilmente dispari, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate dai soci enti.
2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Possono far parte dello stesso esclusivamente gli associati maggiorenni.
4. Essi vengono eletti in base a criteri di onorabilità, professionalità ed indipendenza commisurati alla carica ed alle mansioni che svolgeranno per il perseguimento dei fini associativi.

5. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti al suo interno o tra i soci, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo.

6. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Tesoriere.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

8-bis. In particolare Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) La programmazione e l'organizzazione delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'esclusione degli associati;
- e) La nomina di eventuali Consiglieri;
- f) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- g) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- h) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- i) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- j) sulla misura della quota associativa, di eventuali contributi, quote straordinarie o suppletive diversi dalla quota associativa;
- k) su tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi;
- l) Esegue le delibere dell'assemblea nel rispetto del presente statuto;
- m) Delibera sulla stipulazione di accordi e contratti nell'interesse dell'associazione.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Tesoriere e, in loro assenza, da un Consigliere o dal membro più anziano.

10. Il Consiglio Direttivo viene convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

11. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

12. I verbali di ciascuna adunanza sono redatti dal segretario o da un componente del Consiglio direttivo all'uopo nominato e conservati anche solo in forma elettronica.

Ogni membro del direttivo ha diritto di consultare i verbali ed estrarne copia.

Articolo 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, al Tesoriere o, in loro assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza o necessità ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

5. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Il Vice Presidente

1. Viene eletto dal Consiglio Direttivo e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento, presiede l'assemblea e può sostituire il presidente se delegato in forma scritta.

Articolo 12

Il Tesoriere

11. Assume la propria deliberazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed è convocata dal Presidente.
 12. Viene eletto dal consiglio direttivo e si occupa della gestione contabile, della rendicontazione e della redazione del bilancio a fine anno.

Articolo 13

Libri Sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Rinvio e clausola di mediazione

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.
 I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Articolo 15

Esercizio sociale e rendiconto

1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto economico e finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato nell'archivio elettronico dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea convocata per la relativa approvazione e può essere consultato da ogni associato.

3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico - finanziario deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali l'approvazione del rendiconto economico e finanziario può essere deliberata entro e non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, previa convocazione di un'assemblea straordinaria, solo dal voto favorevole dei tre quarti degli associati.

2. L'assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 17

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 18

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

1. Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Data e Luogo

14 Settembre 2023

Parvillo nel Frignano

Il Presidente

Mario La Parola

Il Segretario

Juana Daddi